



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 84 del 22/12/2020**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2019 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di dicembre (**22/12/2020**), alle ore **20.00**, in videoconferenza si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, a porte chiuse, il Consiglio comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, la seduta si è svolta tramite il sistema di videoconferenza Lepida confERENCE nel rispetto delle modalità operative definite con decreto sindacale n. 3/2020 nonché di quanto convenuto dalla conferenza dei Capigruppo consiliari nella riunione del 19 novembre 2020 (verbale prot. 20030).

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente in videoconferenza
BENEDETTI NICCOLO'	Presente in videoconferenza
BALLARDINI SIMONA	Presente in videoconferenza
BIOLCHINI LUCIANO	Presente in videoconferenza
BASSANI GIULIA	Presente in videoconferenza
AMADEI GIONATA	Presente in videoconferenza
SILVAGNI VIRGINIA	Presente in videoconferenza
MATATIA ROBERTO	Presente in videoconferenza
CAPPELLI RICCARDO	Presente in videoconferenza
LUCCARONI ANDREA	Presente in videoconferenza
VISANI ILARIA	Assente
CARCIOFFI LUIGIA	Presente in videoconferenza
SBARZAGLI BRUNELLA	Presente in videoconferenza
GRILLINI ALESSIO	Presente in videoconferenza
CAVINA PAOLO	Presente in videoconferenza
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente in videoconferenza
ZOLI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PADOVANI GABRIELE	Presente in videoconferenza

LIVERANI ANDREA  
MAIARDI GIORGIA  
CONTI ROBERTA  
ALBONETTI ALVISE  
BERTOZZI STEFANO

Assente  
Presente in videoconferenza  
Assente  
Presente in videoconferenza  
Presente in videoconferenza

E' presente in videoconferenza il Sindaco, dr. Massimo ISOLA

**PRESENTI N. 22**

**ASSENTI N. 3**

Presiede dalla Residenza Municipale il Presidente del Consiglio, Sig. Niccolò BOSI.

Assiste alla seduta dalla Residenza Municipale il Vice Segretario generale, Avv. Pierangelo UNIBOSI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

MARIA LUISA MARTINEZ  
BRUNELLA SBARZAGLI  
MASSIMO ZOLI

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Normativa:**

- .-Art. 114, comma 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- .-Art. 118, comma 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- .-Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- .-Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- .-Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- .-Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- .-D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- .-L. 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di bilancio 2018;
- .-L. 30 dicembre 2018, n. 145 Legge di bilancio 2019;
- L. 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di bilancio 2020;
- .-Titolo V, Capo II "Ordinamento dei servizi pubblici" dello Statuto del Comune di Faenza.

**Precedenti:**

- atto C.C. n. 54 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Faenza ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 80 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione della razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni del Comune di Faenza ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 82 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione".

**Motivo del provvedimento:**

Visto che:

-ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

-l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:

- > non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- > non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2

e ss, TUSP;

- > condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

.-l'Ente locale infine può non procedere all'alienazione delle partecipazioni in società oggetto di razionalizzazione nel caso in cui dette società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, ai sensi della Legge 145/2018, articolo 1 comma 723.

Considerato che:

.-per effetto dell'art. 24 TUSP, l'Ente locale ha provveduto entro il 30/09/2017 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

.-nella ricognizione sono state prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;

.-la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP di "controllo" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "controllo analogo" e di "controllo analogo congiunto"; è stato inoltre tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio;

.-per effetto dell'art. 20 TUSP, l'Ente locale ha provveduto per ogni anno a partire dalla Revisione periodica deliberata nel 2018, ad approvare le relazioni sull'attuazione dei piani precedenti compresa quella straordinaria del 2017, evidenziando i risultati conseguiti;

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare entro il 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 TUSP la revisione periodica 2020 delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e l'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo le risultanze di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto. Anche in questo caso, così come nel 2019, nella revisione periodica 2020, a differenza di quella 2018, non sono rilevate le partecipazioni indirette tramite il Consorzio ConAmi e l'Azienda ASP della Romagna Faentina: il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno infatti chiarito che non vanno inserite le indirette tramite organismi che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), come i Consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le Aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Visto il parere della competente commissione consiliare II<sup>^</sup> – Sviluppo Economico,

turismo e coesione territoriale – del 16 dicembre 2020;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per dichiarazione a seguito di appello nominale del Vice Segretario Generale la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 21 + Sindaco; Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 15 Sindaco  
Partito Democratico  
Faenza Cresce  
Faenza Coraggiosa  
Movimento 5 Stelle  
Italia Viva

Contrari n. 7 Lega Salvini Premier  
Fratelli d'Italia  
Insieme per Cambiare  
Per Faenza

Astenuti n. 0

### **delibera**

1. di approvare il Piano di revisione periodica 2020 delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto in particolare che lo stato di attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione è relazionato nell'ultimo paragrafo dell'allegato "A";

3. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. di incaricare i competenti uffici affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla



**REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE  
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 E  
ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE**

## **Indice generale**

Riepilogo partecipazioni dirette.....	3
Riepilogo partecipazioni indirette.....	9
Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2019.....	11
Schede società partecipate indirettamente.....	41
Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione .....	75

## Riepilogo partecipazioni dirette

Prog.	Codice fiscale	Denominazione	Anno costituz.	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Dir_1	02143780399	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile (fino al 1 marzo 2017 AmbRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.)	2017	3,83%	L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;</li> <li>- esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;</li> <li>- amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;</li> <li>- progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.</li> </ul>	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01306830397	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	2001	15,42%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02622940233	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	1995	0,0080%	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).	NO	NO	NO	NO
					La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e				

Prog.	Codice fiscale	Denominazione	Anno costituz.	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Dir_4	01479560391	Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione	1999	100,00%	ha per oggetto: la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Merci e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1; l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Merci e l'eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.	SI (controllo solitario)	NO	NO	NO
Dir_5	02327720401	Romagna Tech s.c.p.a (già Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna s.c.r.l)	1994	6,710%	La Società ha per oggetto sociale la promozione dello sviluppo economico, dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra Istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed Enti di ricerca.	NO	NO	NO	NO
Dir_6	02192330393	Faventia Sales S.p.A.	2005	46,00%	La società ha come finalità: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione; l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione. Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.	NO	NO	NO	NO
Dir_7	04245520376	HERA S.p.A.	1995	0,0000067%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI	NO

Prog.	Codice fiscale	Denominazione	Anno costituz.	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
					Società quotata nel mercato regolamentato.				
Dir_8	02770891204	LEPIDA S.c.p.A (già Lepida S.p.A.)	2007	0,0015%	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;</li> <li>- fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;</li> <li>- fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;</li> <li>- attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;</li> <li>- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</li> <li>- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;</li> <li>- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;</li> <li>- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</li> <li>- acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in</li> </ul>	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO

Prog.	Codice fiscale	Denominazione	Anno costituz.	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
					<p>modalità ASP;</p> <p>- realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete</p> <p>fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione</p> <p>- fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci.</p>				
Dir_11	022101303	Ravenna Holding	2005	5,17%	Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione	SI	SI	NO	SI

Prog.	Codice fiscale	Denominazione	Anno costituz.	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
	95	S.p.A.			amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.	(controllo analogo congiunto)			
Dir_9	02153830399	S.F.E.R.A. S.r.l. (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 2,75%, tramite il CON.AMI.)	2004	27,20%	La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Dir_10	05483800487	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 5,74%, tramite il CON.AMI.)	2004	5,00%	La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo. In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.	SI (controllo indiretto a cascata analogo congiunto)	NO	NO	NO
Dir_11	830680393	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. (in fallimento dal 7 giugno 2019, precedentemente in liquidazione)	1982	0,54%	La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.	NO	NO	NO	NO
Dir_12	01383290390	Terre Naldi S.r.l.	1997	100,000 %	La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere. A tal fine la società, prioritariamente: - gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere; - favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e	SI (controllo solitario)	NO	NO	NO

<b>Prog.</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Anno costituz.</b>	<b>% partecip.</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Controllo</b>	<b>In house</b>	<b>Quotata</b>	<b>Holding pura</b>
					scientifiche svolte presso il polo di Tebano; - può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.				


## Riepilogo partecipazioni indirette

Prog.	Codice fiscale	Denominazione soc. indiretta	Anno costituz.	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	5,17%	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	SI	NO	NO	NO
Ind_3	90003710390	AZIMUT S.p.A.	1996	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	3,09%	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO*	NO	NO	NO
Ind_4	04245520376	HERA S.p.A.	1995	Ravenna Holding S.p.A./CON.AMI	Quota in Ravenna Holding S.p.A.: 5,17%; Quota in CON.AMI: 6,75%.	Quota indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A.: 0,28%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 0,47%. Totale quota indiretta: 0,75%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO
Ind_5	04044300376	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	1991	Fondazione MIC Onlus/CON.AMI	Quota in Fondazione MIC Onlus: 45,98%; Quota in CON.AMI: 6,75%.	Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus: 0,17%; Quota indiretta tramite	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	NO	NO	NO	NO

Prog.	Codice fiscale	Denominazione soc. indiretta	Anno costituz.	Denominazione e soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
						CON.AMI: 2,93%. Totale quota indiretta: 3,10%					
Ind_6	02180280394	Ravenna Entrate S.p.A.	2004	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	5,17%	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	SI	SI	NO	NO
Ind_7	01323720399	Ravenna Farmacie S.r.l.	1969 Consorzio - 2005 SRL	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	4,78%	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI	SI	NO	NO
Ind_8	00337870406	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	1994	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,51%	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_9	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,50%	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	NO	NO	NO	NO
Ind_10	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,26%	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO	NO
Ind_11	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	0,0021%	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia- Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna. La società ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.	NO	NO	SI	NO
Ind_13	1698960547	Plurima s.p.a	1995	Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a per il tramite di Ravenna Holding s.p.a. (partecipazione indiretta di secondo livello)	5,17%	0,49%	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione	NO	NO	NO	NO

\* La società può ritenersi in controllo civilistico (art.2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

# Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2019



# Schede società partecipare direttamente

**Progressivo società partecipata:** Dir\_1

**Denominazione società partecipata:**

**Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile**

(fino al 1 marzo 2017 AmbRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l. )

**Tipo partecipazione:** Diretta - 3,825%

## Attività svolta:

L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile (nata a partire dal 1/03/2017 quando è diventato efficace l'atto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." ; nel medesimo atto la società è stata trasformata in AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. s.r.l. consortile) - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di:

- progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
- progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

## Finalità perseguite e attività ammesse (articolo 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. a)

L'Agenzia AmbRA S.r.l., ora Agenzia per la Mobilità Romagnola Soc. Cons. a r.l. (dal 1° marzo 2017), è stata costituita in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 (e succ. mod.), al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'Amministrazione provinciale di Ravenna e tutti i Comuni della provincia, con la denominazione ambRA S.r.l., in attuazione alle disposizioni della normativa regionale sui processi di aggregazione da attivare, si è successivamente integrata con le Agenzie per la Mobilità dei bacini di Forlì-Cesena e Rimini. La partecipazione del Comune alla società si configura, pertanto, quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali. La valutazione in merito all'indispensabilità della partecipazione dal parte del Comune alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è già stata compiuta dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate (sulla mancanza di discrezionalità in capo agli enti circa la scelta di partecipare o meno a società quando la partecipazione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge, si veda Corte

dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61 e 19 maggio 2016, n. 90).

**Condizioni art. 20 co.2:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	19
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi +2 supplenti
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale</b>	€ 1.208.627,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 23.475,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 17.500,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 59.151.270,00
<b>2018</b>	€ 57.310.062,00
<b>2017</b>	€ 51.674.614,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	€ 56.045.315,33

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€-162.813,00
<b>2018</b>	€ 37.131,00
<b>2017</b>	€ 533.031,00
<b>2016</b>	-€ 3.203,00
<b>2015</b>	€ 30.457,00

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento, non si ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di funzionamento e/o per l'aggregazione della società con altre, dal momento che si è concluso il procedimento di integrazione con le due Agenzie per la mobilità dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, con la costituzione di un'unica Agenzia per la Mobilità per il territorio roma-

gnolo. Inoltre, si tratta di una società che è costituita e partecipata dagli enti locali in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa di settore del trasporto pubblico locale. Eventuali successive azioni di aggregazione saranno legate alle decisioni che intenderà portare avanti la Regione Emilia Romagna la quale, nel Progetto di riforma della governance del trasporto su gomma ha previsto l'opzione della creazione di un'unica agenzia regionale, con i relativi presidi territoriali.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. Si tratta di una società a partecipazione obbligatoria da parte del Comune e essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore. L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Ravenna e tutti i Comuni della provincia, con la denominazione Ambra S.r.l., si è successivamente integrata con le Agenzie per la Mobilità dei bacini di Forlì-Cesena e Rimini. Anche questo processo di integrazione è stato attuato in attuazione alla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale (L.R. 30/1998 e succ. mod. e integr.). Inoltre dai bilanci societari si constata che la società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_2

**Denominazione società partecipata:**

**Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 15,42%

**Attività svolta:**

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".

**Finalità perseguite e attività ammesse (articolo 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

La società opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e dell'innovazione sul territorio.

Il successivo art. 38 della legge regionale citata, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

Ai Comuni, sono confermate dall'art. 39 le funzioni di gestione della formazione professionale già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della L.R. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, ora abrogata, che le possono esercitare in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, nessuno escluso, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Da diversi anni la società propone percorsi bi-triennali a qualifica per minori in dispersione scolastica (IeFP: Istruzione e formazione professionale).

Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in certune categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative. L'attività svolta dalla società a rilevanza sociale (Antidispersione scolastica per minorenni, Tirocini persone svantaggiate, Formazione per persone svantaggiate, Formazione per disabili (L.68/99).

### Condizioni art. 20 co. 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	26
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€30.902,00
<b>2018</b>	€26.276,00
<b>2017</b>	€ 9.370,00
<b>2016</b>	€ 10.743,00
<b>2015</b>	€ 7.181,00

<b>Costo del personale</b>	€ 1.093.878
<b>Compensi amministratori (rimborsi km)</b>	€ 11.617,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 14.626,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€3.672.391,00
<b>2018</b>	€ 2.789.366,00
<b>2017</b>	€ 4.922.948,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	€3.794.901,00

**Azioni da intraprendere:****MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento, non si ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di funzionamento e/o per l'aggregazione della società con altre. La società dal 2009 (anno della trasformazione in società consortile a responsabilità limitata) ha messo in atto una costante riduzione delle principali voci di spesa dei costi generali (consulenze, utenze, assicurazioni, pulizie locali, interessi passivi, compensi organi istituzionali).

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. Si tratta di una società con un forte radicamento storico sul territorio faentino, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Svolge una funzione fondamentale nel campo del settore della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in certune categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative. L'attività svolta dalla società si iscrive nelle politiche attive del lavoro con valenze tanto economiche che sociali. In particolare si estrinseca nelle seguenti attività fondamentali: - Percorsi di qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n.5/2010; - Percorsi di riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo; - Percorsi di sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91; - Percorsi formativi per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza; - Percorsi di qualifica per Operatore socio sanitario (120 anno): da anni erogatore di tale servizio quasi in esclusiva sul territorio provinciale; - Servizi di empowerment e orientamento per disoccupati in collaborazione con i Servizi provinciali per l'impiego; - Attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati in genere - Educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo. Inoltre, negli ultimi anni la società nel territorio faentino si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G. - Sarti".

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_3

**Denominazione società partecipata:**

**Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 0,008%

**Attività svolta:**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

## Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

La partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione.

La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

## Condizioni art. 20 co. 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	318
<b>Numero amministratori</b>	13
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi +2 supplenti
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€6.268.000,00
<b>2018</b>	€ 3.287.703,00
<b>2017</b>	€ 2.273.208,00
<b>2016</b>	€ 4.317.890,00
<b>2015</b>	€ 758.049,00

<b>Costo del personale</b>	€ 20.283.110,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 338.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 112.000,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 34.760.000,00
<b>2018</b>	€47.760.889,00

<b>2017</b>	€ 44.880.962,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€42.467.283,66</b>

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Con l'atto consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni n.56/2017 era stata deliberata la dismissione della partecipazione in Banca Etica, pur non mostrando parametri di criticità ex art. 20 TUSP.

La dismissione non è stata perfezionata sulla base di un intervento normativo successivo, l'art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede che all'articolo 4 del TUSP sia aggiunto il comma 9-ter "E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».

Il novellato art. 4, comma 9-ter, TUSP consenta di mantenere le azioni di Banca Etica di titolarità del Comune in quanto ricorrono tutte le condizioni ivi prescritte, ovvero la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società e non comporta oneri finanziari sul bilancio del Comune.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_4

**Denominazione società partecipata:**

**Centro Servizi Mercè s.u.r.l in liquidazione**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 100%

**Attività svolta**

La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e aveva per oggetto:

- la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Mercè e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1;
- l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Mercè e l'eventuale assegnazione ai soci;
- la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.

Constatata la sostanziale situazione di inattività e il completamento dello scopo societario assegnato a CSM, l'Assemblea straordinaria ha provveduto a porre in liquidazione la società, verificata la sussistenza di alcune condizioni previste ai sensi dell'art. 2484 del Cod. Civ.

**Azioni da intraprendere:**

**PROSEGUIMENTO CON LA LIQUIDAZIONE**

Nel secondo quadrimestre del 2019 è stata perfezionata la risoluzione transattiva tra la Società e la controparte assicurativa relativamente alla vertenza fideiussoria.

Il buon esito della transazione ha aperto la strada al processo di conclusione della liquidazione della società, di cui si da conto nella sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_5

**Denominazione società partecipata:**

**Romagna Tech s.c.p.a**

(fino al 9/3/2018 Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna s.c.r.l.)

**Tipo partecipazione:** Diretta al 6,71%

### **Attività svolta**

Dal 9/3/2018 Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna s.c.r.l., a seguito della aggregazione con Rinnova - Romagna innovazione soc. cons. a r.l. si è trasformata in Romagna tech s.c.p.a, avente ad oggetto la Promozione dell'imprenditoria.

### **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Nel 2011 la società Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna nasce a seguito della fusione per incorporazione in Centuria Rit di Cesena dell'azienda Agenzia Polo Ceramico di Faenza, per affinità di scopo sociale e per razionalizzare e integrare a livello territoriale, su area vasta romagnola, le attività condivise dai soci. La società a partecipazione mista a maggioranza privata, raccoglie l'eredità delle due aziende fuse, e svolge attività di interesse strategico per l'innovazione, la ricerca per le imprese e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare quella innovativa. Nello specifico, del territorio faentino, gestisce l'incubatore per nuove imprese di proprietà del Comune e ha sede presso l'ex sede del Polo Ceramico di Faenza, anch'essa di proprietà comunale e realizzata negli anni '90 dall'Ente locale per ospitare l'Agenzia e con la finalità di promuovere l'innovazione delle imprese, in particolare nell'ambito dei materiali ceramici e avanzati in genere. In tale sede, sono ospitati e supportati corsi universitari della Facoltà di Chimica Industriale dell'Ateneo di Bologna, centri di ricerca e aziende. La compagine societaria comprende anche Camere di Commercio, Fondazioni, associazioni di categoria e altri soggetti privati particolarmente sensibili alla promozione dell'innovazione nei settori produttivi strategici per il territorio. Pertanto, anche in continuità con quanto evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art.13 del TUEL. Nei primi mesi dell'anno 2018 la società, a seguito di approfondimenti scaturiti da indicazioni formulate dai soci, tra cui il Comune di Faenza, ha proposto ai medesimi un aumento di capitale sociale di Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. mediante conferimento dell'azienda di proprietà di Rinnova - Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l., con conseguente variazione della forma sociale in società consortile per azioni e della ragione sociale (ROMAGNA TECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, in breve ROMAGNA TECH S.C.P.A.).

Tale aggregazione, coerente con le indicazioni contenute nell'atto di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Faenza, mantiene i medesimi obiettivi generali della società nel campo della promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità in settori produttivi di particolare rilievo per il territorio; inoltre, l'operazione mira a rafforzare e ampliare le capacità aziendali e le competenze messe in campo dalla società per il raggiungimento dei propri scopi.

### **Condizioni ex art. 20 co. 2**

<b>Numero medio dipendenti</b>	15
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€2.179,00
<b>2018</b>	€ 1.140,00
<b>2017</b>	€ 4.224,00
<b>2016</b>	€ 4.690,00
<b>2015</b>	€ 18.996,00

<b>Costo del personale</b>	€ 974.718,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 9.192,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 7.500,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 1.640.155,00
<b>2018</b>	€ 2.151.119,00
<b>2017</b>	€ 791.550,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€1.527.608,00</b>

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) rilevata nei piani di razionalizzazione precedenti è stata superata con la fusione di cui si è parlato sopra. Attualmente non è prevista alcuna ulteriore operazione di razionalizzazione.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_6

**Denominazione società partecipata:**

**Faventia Sales S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 46%

## Attività svolta:

La società ha come finalità:

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria;

- l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione.

Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative

## Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative allo sviluppo economico del territorio, attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" del complesso ex Salesiani.

La società è, infatti, proprietaria del complesso immobiliare ex Salesiani, e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

L'attività della società si esplica nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo del centro storico, valorizzando un immobile di importanza storica e culturale per la città, di grandi dimensioni e potenzialità, collocato in pieno centro in posizione strategica. Tale compito e scopo della società, si configura come strategico ed essenziale per la realizzazione di politiche di valorizzazione del centro storico, soprattutto promuovendo l'insediamento di strutture di alta formazione e di servizi ad esse connessi in tale contesto immobiliare e logistico.

## Condizioni ex art. 20 co 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	1
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	3
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi +2 supplenti
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€-53.141,55
<b>2018</b>	€ 57.432,00
<b>2017</b>	€ 32.953,73
<b>2016</b>	-€ 107.246,76
<b>2015</b>	-€ 135.446,00

<b>Costo del personale</b>	€51.581 ,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 20.364,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 12.380,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€1.580.402,12
<b>2018</b>	€3.266.085,00
<b>2017</b>	€ 240.354,63
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€1.695.613,91</b>

#### **Azioni da intraprendere:**

#### **RAZIONALIZZAZIONE TRAMITE RIASSETTO SOCIETARIO**

La Società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

Come si evince dai dati sopra riportati, Faventia Sales rientra tra i soggetti partecipati che svolgono attività consentite, ma la società presenta una criticità ai sensi del TUSP: il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti. Per quanto riguarda la condizione relativa al numero dei dipendenti, considerata la necessità di rappresentatività qualificata dei soci nella governance societaria e tenuto conto del fatto che solo gli amministratori con deleghe gestionali (Presidente e Vicepresidente) ricevono un compenso, tra l'altro molto contenuto, si potrebbe ritenere comunque assolta la finalità di razionalizzazione sottostante al dettato normativo. Però, il parametro relativo al fatturato che nel precedente triennio era inferiore ai 500 mila euro, unito anche a una gestione che sconta gli oneri di importanti investimenti ancora in fase di realizzazione, fa ritenere opportuno attivare azioni di razionalizzazione.

Tali azioni sono descritte nella sezione finale del presente documento.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_8

**Denominazione società partecipata:**

**HERA spa**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 0,0000067%

Quota indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A.: 0,28%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 0,47%. Totale quota indiretta: 0,75%

**Attività svolta:**

Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.

Società quotata in mercati regolamentati. Per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_7

**Denominazione società partecipata:**

**Lepida S.c.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 0,0015%

**Attività svolta:**

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;
- fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
- attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
- realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di

mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

- fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione

- fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

La società Lepida S.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete. In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delle agende digitali locali e regionali è elemento portante della crescita civile ed economica, la Regione Emilia Romagna, di concerto con il sistema degli Enti locali, persegue la finalità di assicurare, a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

Tale funzione è stata ulteriormente rafforzata dalla Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto la Riforma del sistema di governo regionale e locale dove all'art. 15 "la Regione ... esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi" e dall'Accordo quadro siglato in data 11 febbraio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020. In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERretre". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

La società è strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

Lepida SpA concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, Lepida S.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

L'adesione alla società permette, pertanto, al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci, previa sottoscrizione da parte dell'Ente degli specifici contratti di servizio e del pagamento dei rispettivi canoni.

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (99,35%), con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività. La società è, inoltre, assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri Enti partecipanti sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale n. 11/2004.

Pertanto, la società è da mantenere al fine di consentire all'Amministrazione comunale di utilizzare appieno la rete in fibra ottica (dorsale geografica e MAN cittadine) sfruttando tutte le possibili funzionalità ed applicazioni (attuali e future) sviluppate in ambito regionale e i collegamenti realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.

Regione Emilia-Romagna ha definito un percorso di razionalizzazione e di riduzione del sistema delle proprie partecipazioni societarie anche mediante la fusione tra Lepida e Cup2000 delineato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017. Tale percorso è sfociato nell'assemblea straordinaria dei soci di ottobre 2018 in occasione della quale è stata deliberata la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" (quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali) e la fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida.

#### Condizioni ex art. 20 co 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	496
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi +2 supplenti
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>	
<b>2019</b>	€ 88.539,00
<b>2018</b>	€ 538.915,00

<b>2017</b>	€ 309.150,00
<b>2016</b>	€ 457.200,00
<b>2015</b>	€ 184.920,00

<b>Costo del personale</b>	€ 26.052.400,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 40.786,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 36.400,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 60.977.424,00
<b>2018</b>	€ 28.814.053,00
<b>2017</b>	€ 28.384.730,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€ 39.392.069,00</b>

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento e le azioni di aggregazione, si segnala che la Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, ha definito, con la DGR 924 del 13 luglio 2015, i criteri e gli indirizzi da seguire per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali. Ha successivamente, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016, stabilito il percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione di tali partecipazioni, individuando le società nelle quali mantenere la partecipazione e quelle nelle quali intende dismettere la partecipazione.

Tale percorso è sfociato nell'assemblea straordinaria dei soci di ottobre 2018 in occasione della quale è stata deliberata la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" (quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali) e la fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (99,35%) e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica.

Pertanto, si tratta di un soggetto ritenuto funzionale e strategico per l'utilizzo della rete pubblica in fibra ottica e il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_8

**Denominazione società partecipata:**

**Ravenna Holding S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 5,17%

**Attività svolta:**

Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno infatti un oggetto sociale tipico e pare oggi superata la tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Lo stesso art. 4 comma 5 fa riferimento a "la gestione delle partecipazioni" che allude certamente all'attività finanziaria, originariamente disciplinata dal testo unico bancario ed ora invece, per quanto attiene alla "assunzione e gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico", liberalizzata e non più coperta da riserva di legge.

Dunque la holding di partecipazione degli enti locali potrebbe essere inquadrata come una società che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding può inoltre essere funzionale quale strumento di attuazione del c.d. in house a cascata pluri partecipato, costituendo il luogo dell'esercizio per il controllo analogo congiunto (o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata. La giustificazione

della detenibilità della partecipazione nella holding deriva anche da tale specifica funzione di strumento per il controllo analogo congiunto.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del Novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibere:

- n. 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna;
- n. 103/2018/VCGO adunanza del 28/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia;
- n. 100/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 e 02/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria della Provincia di Ravenna;

ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, peraltro, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a., ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate le attuali statuizioni sono state valutate conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

#### Condizioni ex art. 20 co. 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	15
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	14.586.513
<b>2018</b>	12.622.412
<b>2017</b>	9.975.080
<b>2016</b>	10.474.851
<b>2015</b>	13.339.810

<b>Costo del personale</b>	€ 962.229
----------------------------	-----------

<b>Compensi amministratori</b>	€ 140.905
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 59.763

<b>FATTURATO BILANCIO CIVILISTICO</b>		<b>Bilancio Consolidato</b>
<b>2019</b>	20.637.352	108.458.834
<b>2018</b>	18.321.706	104.181.239
<b>2017</b>	15.485.058	103.086.313
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€18.148.039</b>	<b>€ 105.242.129</b>

**Azioni da intraprendere:  
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO**

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento delle catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicitiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Conclusione:

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_9

**Denominazione società partecipata:**

**S.F.E.R.A. S.r.l.**

**Tipo partecipazione:** sia diretta 27,19% che indiretta al 2,75% attraverso CON.AMI

**Attività svolta:**

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica". Al riguardo si ritiene esemplificativo riportare stralci della recente sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio. "... la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; 532/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007 n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567); l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad

esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n.198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n.142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio "pubblico", di "natura economica" e a carattere "locale": ed infatti, il Legislatore, nel dettare la disciplina generale per tali servizi ha ritenuto di dover sistematicamente escludere l'attività farmaceutica dall'ambito di applicazione delle relative norme, alle quali, altrimenti, sarebbe stata pienamente assoggettata... "I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti." " ... E' costante oramai l'inquadramento del servizio di assistenza farmaceutica tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia pure con peculiarità tali che ne giustificano una disciplina ad hoc. L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto costituzionalmente garantito qual è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è "preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute", al punto che resta "solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Corte Cost. sent. n. 87/2006). Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano – anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) – il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978).

Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." La prevalente finalità "sociale" dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di "prelazione", che a sua volta vincola la stessa scelta del "modello gestorio": " ... la Corte, privilegiando un percorso esegetico teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni). Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. ..." Con maggiore dettaglio riguardo all'istituto della "prelazione" (come "potestà di diritto pubblico") si richiama la precedente sentenza 15.12.2014, n 260 della medesima Sezione di Controllo. "La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrassegna per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo. .... Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale "garanzia del diritto alla salute" sul territorio, innervato nella programmazione sanitaria regionale (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenziali di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei cittadini. L'ordinamento, in particolare, assegna ai comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche rese vacanti o di nuova

istituzione nelle varie arie territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato", secondo le regole di cui all'art. 3 della Legge Mariotti e delle relative discipline regionali. La norma, infatti, assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare in ragione dei fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. La parte residua dei posti vacanti o di nuova istituzione non "prelazionati" viene messa a concorso tra privati.

In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...". Nel medesimo solco si pone la recente Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing. Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del sopracitato vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). "In chiave evolutiva, apertosi il sistema alla gestione dei servizi anche a mezzo di soggetti di diritto privato (principio della neutralità della forma giuridica, cfr. art. 1 L. n. 241/1990), è stato possibile estendere le modalità di gestione del catalogo di cui all'art. 9 della Legge Mariotti purché rispettose dell'eadem ratio della disciplina di settore, vale a dire del principio di non separabilità della titolarità dalla gestione (solo in questo senso SRC Lombardia. nn. 489/2011/PAR e 532/2012/PAR evidenziano il carattere "non tassativo" del catalogo dell'art. 9 della Mariotti). A questo titolo, infatti, non si può escludere una gestione diretta del servizio in forma societaria, ad esempio tramite società in house (SRC Lombardia n. 489/2011/PAR) o società miste a controllo pubblico, ovvero tramite convenzione (SRC Lombardia n. 26/2013/PAR). ...".

Con specifico riferimento alla detenibilità di partecipazione societarie ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 ("Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna") la Sezione "rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. " e esplicitamente "ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016." Si innesta su tale indirizzo a completamento, come sopra precisato, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330: "Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i

comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).” Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l’attività svolta da SFERA S.r.l. si caratterizza come attività di per sé “strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità” dei Comuni soci. Il raffronto dell’ “attività che costituisce l’oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3)” di SFERA Srl e “l’attività di competenza dell’ente” è di per sé emblematico e determinante, nel caso specifico, ad individuare un rapporto di stretta necessità. A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che “La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria “in nome e per conto” del S.s.n., ...deve ritenersi che l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un’attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’ art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l’individuazione dell’affidatario non riguarda perciò l’affidamento del servizio, la cui “concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune”, ...”.

La giurisprudenza contabile sopracitata condivide tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso compatibile che “ la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale) (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si “impone all’ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.”. E’ del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di “controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale” da parte degli enti locali. Due sono i “corollari” della “ ratio della gestione pubblica delle farmacie” che “assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione”: la “prelazione” (potestà pubblicistica “di matrice assistenziale e sanitaria”, che non risulta presente in altri settori) e la “forma” (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la “non separabilità della titolarità dalla gestione”). La ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all’art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l’erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d’impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al “mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l’intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell’attività”. (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330”). Riguardo in specifico alla “forma” deve trattarsi di “forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca “astrattamente” gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale.

È in quest’ottica che resta escluso – dall’elenco dell’art. 9 della Legge Mariotti – il ricorso alla concessione a terzi .... (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330”). SFERA Srl, in quanto società “in house” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente “all’ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione” prelationata garantendo il “principio di non separabilità della titolarità dalla gestione”. Sul piano di riscontro del “contesto socio economico”, risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la “stretta necessità” nelle condizioni fattuali di SFERA Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente motivazioni per modificare l’impegno al riguardo dagli stessi assunto. Attualmente la società esercita la propria attività nei Comuni di Faenza, Imola, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme, Budrio e Castel Bolognese. E’ presente sul territorio con quattro punti vendita a Imola, tre a Medicina e tre a Faenza. Dal 2015 gestisce anche le tre farmacie comunali di Lugo, le due di Castel San Pietro Terme e quella di Budrio e di Castel Bolognese. Dal 31/08/2017 a Imola è stata aperta la 5^ farmacia comunale. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l’interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare. In questo ambito, si evidenziano, le

seguenti attività svolte da SFERA: è l'unico esercente attività farmaceutica nel territorio faentino che presta un servizio notturno nella città (servizio aperto 24 ore su 24 per tutto l'anno); gestisce una farmacia rurale a Medicina, garantendo il servizio in un' area che altrimenti non sarebbe servita; fornisce diversi servizi aggiuntivi rivolti alla cittadinanza, tra i quali: il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, organizza eventi di informazione/formazione in tema di salute e benessere dei cittadini; offre servizi di consulenza nell'ambito della prevenzione; fornisce il Servizio Farmaco Amico; mette a disposizione medicinali prossimi alla scadenza ad associazioni di volontariato operanti sul territorio e consegna gratuitamente di farmaci a particolari categorie protette; offre ai clienti un "paniere" di alcune tipologie di prodotti con prezzi molto convenienti,; devolve l'1% degli incassi delle vendite dei farmaci da banco del mese di dicembre ad associazioni del territorio; su indicazione dei soci, partecipa alla sponsorizzazione di eventi culturali del territorio. In conclusione, la presenza di SFERA Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Sul finire del 2017, più precisamente con l'assemblea straordinaria del 15/11/2017, la società è stata interessata da una revisione statutaria per l'adeguamento alle disposizioni del TUSP. L'adempimento imposto dal TUSP ha rappresentato la sede idonea per operare una più generale revisione degli strumenti fondamentali di governance della società S.F.E.R.A. S.r.l., ripensando questi ultimi alla luce anche delle seguenti disposizioni: > previsioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", per quanto riguarda il modello in house providing e le Linee guida ANAC per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; > previsioni contenute nel DPR n. 251/2012 per quanto riguarda il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi della società. Contestualmente è stata modificata anche la Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. stipulata tra gli Enti locali soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società che opera secondo il modello in house providing, a fini di coordinamento rispetto alle modifiche statutarie apportate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al fine dell'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società medesima.

#### Condizioni ex art. 20 co. 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	143
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi +2 supplenti
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€ 890.902,00
<b>2018</b>	€ 910.326,00
<b>2017</b>	€ 780.615,00

<b>2016</b>	€ 826.316,00
<b>2015</b>	€ 697.165,00

<b>Costo del personale</b>	€ 5.937.853,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 24.098,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 25.598,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 31.170.689,00
<b>2018</b>	€ 28.871.614,00
<b>2017</b>	€ 26.917.589,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€ 28.986.630,00</b>

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_10

**Denominazione società partecipata:**

**Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.**

**Tipo partecipazione:** sia diretta al 5% che indiretta al 5,74 tramite CON.AMI

**Attività svolta:**

La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.

In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti di gran parte della Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza. La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria. Tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (AEEGSI).

Pertanto, la società gestisce un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento.

### Condizioni ex art. 20 co. 2

<b>Numero medio dipendenti</b>	10
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€ 1.386,00
<b>2018</b>	€ 1.501,00
<b>2017</b>	€ 1.219,00
<b>2016</b>	€ 6.690,00
<b>2015</b>	€ 15.239,00

<b>Costo del personale</b>	€ 505.840,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 21.500,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 6.490,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 973.389,00
<b>2018</b>	€ 916.761,00
<b>2017</b>	€ 1.020.865,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€ 1.022.480,66</b>

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento non si ritengono necessarie azioni per il contenimento del personale o per l'aggregazione con altre società. Si rileva che, in sede di nomina dell'organo di amministrazione, l'Assemblea dei soci del 26 aprile 2017 ha nominato un Amministratore Unico, al quale viene riconosciuto un compenso annuo di € 12.150,00.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_11

**Denominazione società partecipata:**

**S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.**

dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7/6/2019.

**Tipo partecipazione:** Diretta al 0,543%

**Attività svolta:**

la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

=====

**Progressivo società partecipata:** Dir\_12

**Denominazione società partecipata:**

**Terre Naldi S.r.l.**

**Tipo partecipazione:** Diretta al 100%

**Attività svolta:**

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.

A tal fine la società, prioritariamente:

- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

## **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Terre Naldi nasce, inizialmente a partecipazione mista, nel 1997 per la gestione dell'azienda agricola comunale e del centro fieristico, e per il compimento degli scopi istituzionali, inerenti le funzioni dello sviluppo economico del territorio assegnate all'Ente Locale, trovando un riconoscimento anche tra le associazioni e le principali aziende private del comprensorio (anche di livello regionale, nazionale e internazionale) per la costituzione di un polo di promozione dell'innovazione e della ricerca a servizio dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con particolare attenzione al settore enologico, vitivinicolo e alla frutticoltura. Per lo svolgimento di tali compiti, il Comune di Faenza conferì nella società i rami d'azienda, precedentemente gestiti direttamente, dell'azienda agricola comunale e del centro fieristico (in quanto quest'ultimo per tradizione ospita importanti manifestazioni e fiere in campo agricolo). In particolare, l'azienda agricola comunale di Tebano (loc. di Faenza) è storicamente riconosciuta come un centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione e ospitava e ospita tuttora operatori qualificati nel campo della sperimentazione e di servizi innovativi per le imprese del settore. Successivamente, il ramo d'azienda fieristico è stato dismesso dalla società e il Comune di Faenza ne ha affidato la gestione in concessione a soggetti terzi. La società promuove e sviluppa servizi avanzati per l'agricoltura ed, in particolare, la vitivinicoltura, anche attraverso il supporto all'insediamento universitario: dal 1999 è sede del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell'Università degli Studi di Bologna. A cavallo del primo decennio del 2000, a seguito di congiunture sfavorevoli in campo agricolo dal punto di vista produttivo, la società è stata oggetto di una importante razionalizzazione organizzativa e gestionale che ha comportato anche una riduzione drastica dei costi di personale. Parallelamente, tale operazione è stata accompagnata da scelte di governance societaria che hanno portato alla totale partecipazione societaria da parte del Comune di Faenza. A seguito di questa azione di razionalizzazione, la società sta attraversando un periodo di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale. Permane la necessità di una gestione e di un presidio dell'azienda agricola comunale, finalizzata alla ricerca e sperimentazione, fuori da logiche di mercato e con obiettivi prevalenti nel campo dello sviluppo economico del settore agricole e agroalimentare, attraverso servizi di promozione dell'innovazione e servizi qualificati per le piccole aziende che caratterizzano questo settore produttivo a Faenza. Pertanto, come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art.13 del TUEL.

## **Condizioni ex art. 20 co. 2**

<b>Numero medio dipendenti</b>	3
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€ -31.153,09
<b>2018</b>	€ 1.103,00
<b>2017</b>	€ 7.806,00
<b>2016</b>	€ 12.450,00
<b>2015</b>	€ 22.579,00

<b>Costo del personale</b>	€ 121.738,00
<b>Compensi amministratori</b>	€ 12.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 2.500,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€421.450,84
<b>2018</b>	€459.325,00
<b>2017</b>	€ 345.389,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€ 408.721,00</b>

**Azioni da intraprendere:  
MESSA IN LIQUIDAZIONE**

La società presenta un fatturato sotto la soglia prevista dal TUSP. Tale elemento, unitamente alla necessità di stabilizzare i futuri bilanci della società, hanno spinto nel corso del 2019 l'Amministratore Unico della società ed il Comune a definire un documento strategico finalizzato alla messa in liquidazione della società, previa cessione dei diversi rami d'azienda. Di tale documento, e delle attività conseguenti, si da conto nella sezione finale del presente documento.

# Schede società partecipate indirettamente

**Progressivo società partecipata:** Ind\_1

**Denominazione società partecipata:**

**ASER S.r.l.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta al 5,17%

**Attività svolta:**

Impresa funebre

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nei precedenti piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

**Misure adottate e deduzioni ai rilievi della Corte dei Conti:**

L'Assemblea dei Soci di ASER in data 13 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati dalla Corte di Conti, alle previsioni di cui all'art. 11 commi, 2 e 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Si evidenzia che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali Aser Srl, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016.

<b>Numero medio dipendenti</b>	16
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)*

*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)*

<b>Costo del personale</b>	788.648
<b>Compensi amministratori</b>	44.791
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	20.020

*comprende revisione*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	279.580	<b>2019</b>	2.838.709
<b>2018</b>	295.974	<b>2018</b>	2.734.787
<b>2017</b>	271.974	<b>2017</b>	2.538.203
<b>2016</b>	263.853	<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>2.600.361</b>

#### **Azioni da intraprendere:**

#### **MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre". Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

*"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario. L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".*

Aser S.r.l. applica tariffe calmierate, nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" assunta, per quanto si dirà, anche in via di autolimitazione.

Si consideri inoltre che:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (del valore di oltre € 20.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con ASP in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario). La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind\_3  
**Denominazione società partecipata:**  
**AZIMUT S.P.A.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta al 3,09%

**Attività svolta:**

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017 e al 31/12/ 2018) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa. La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporterebbe un controllo congiunto pubblico - privato della società.

Rivestono particolare importanza al riguardo, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale 4.7.2019 n. 17, Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11. Si citano poi Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in CdA il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

<b>Numero medio dipendenti</b>	57
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Le 3 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare*

*Le 2 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare*

<b>Costo del personale</b>	3.164.563
<b>Compensi amministratori</b>	145.945
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	26.208

*compreso revisione*

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>	
<b>2019</b>	980.258
<b>2018</b>	1.027.800
<b>2017</b>	1.086.997
<b>2016</b>	1.260.143
<b>2015</b>	998.892

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	11.487.139
<b>2018</b>	11.526.247
<b>2017</b>	11.748.465
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>11.587.283,67</b>

#### **Azioni da intraprendere:**

#### **MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIOANALIZZAZIONE**

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lsg. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

-Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

-La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind\_5

**Denominazione società partecipata:**

## **IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.**

Tipo partecipazione: Indiretta al 0,17%

### **Attività svolta:**

IF Imola Faenza Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.

### **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

La società svolge le funzioni inerenti l'accoglienza e la promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della romagna), attraverso il modello DMC (Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promozione-commercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica. La società è stata costituita a seguito del perfezionamento, in data 20 luglio 2016, della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l., con effetti contabili a far data al 1 gennaio 2016.

### **Condizioni art. 20 co.2:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	7
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi +2 supplenti
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale</b>	€ 336.572
<b>Compensi amministratori</b>	€0
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 9.984

<b>FATTURATO</b>	
<b>2019</b>	€ 920.060,00
<b>2018</b>	€ 821.565,00
<b>2017</b>	€ 832.473,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>€ 858.032,66</b>

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2019</b>	€ 8.784,00
<b>2018</b>	€ -2.170,00
<b>2017</b>	€ 4.671,00

**Azioni da intraprendere:**

**MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Soggetto di ambito territoriale allargato previsto dalla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 che promuove il territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Romagna. Svolge le funzioni inerenti all'accoglienza e promozione turistica. E' il risultato dell'aggregazione (20 luglio 2016) tra Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l.. La società svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nel settore dell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito Imolese-faentino.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind\_ 6

**Denominazione società partecipata:**

**Ravenna Entrate s.p.a**

Tipo partecipazione: Indiretta al 5,17%

**Attività svolta:**

Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nei precedenti piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società Ravenna Entrate S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018, ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

## Condizioni ex art. 20 co.2

Numero medio dipendenti (e)	42
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*La nomina è effettuata da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare*

*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare*

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	180.733
2018	95.155
2017	627.149
2016	159.455
2015	242.337

Costo del personale (f)	1.376.805
Compensi amministratori	39.520
Compensi componenti organo di controllo	20.340

*Importi in euro*

FATTURATO	
2019	5.236.929
2018	4.270.051
2017	4.839.997
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>4.782.325,67</b>

## Azioni da intraprendere:

## **MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria:

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna.

Conclusione:

- La società Ravenna Entrate S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind 7  
**Denominazione società partecipata:**  
**Ravenna Farmacie S.r.l.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta al 4,78%

**Attività svolta:**

Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nei precedenti piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

*"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".*

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaZIONATA garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad "obblighi di servizio pubblico".

La recente sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

## **Misure adottate e deduzioni ai rilievi della Corte dei Conti:**

### **Condizioni ex art. 20 co. 2**

Numero medio dipendenti (e)	178
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*1 nomina diretta Comune di Ravenna (Le rimanenti nomine sono effettuate dall'assemblea con tre designazioni di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance, e una designazione dei soci minori)*

*Le nomine sono effettuate dall'assemblea con le designazioni di competenza da parte di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance*

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	599.341
2018	624.582
2017	562.493
2016	750.346
2015	648.593

Costo del personale (f)	8.371.870
Compensi amministratori	34.423
Compensi componenti organo di controllo	41.035

*Importi in euro*

FATTURATO	
2019	69.431.292
2018	68.176.381
2017	70.361.845
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>69.323.172,67</b>

#### **Azioni da intraprendere:**

#### **MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria:

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche

### **Azioni da intraprendere:**

#### **MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

*"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)*

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria. Tuttavia su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind 8

**Denominazione società partecipata:**

**Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta al 1,51%

**Attività svolta:**

Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territori delle tre province della Romagna;

- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

## Condizioni ex art. 20 co 2

Numero medio dipendenti (e)	158
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	<i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	<i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	7.041.108
2018	7.296.834
2017	4.176.160
2016	6.255.682
2015	6.865.320

Costo del personale (f)	8.886.132
Compensi amministratori	94.787
Compensi componenti organo di controllo	78.298

Importi in euro

FATTURATO	
2019	60.316.392
2018	58.045.927
2017	56.988.486
FATTURATO MEDIO	58.450.268

### Azioni da intraprendere:

#### MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

#### Sostenibilità economico-finanziaria:

La società Romagna Acque presenta una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Piano triennale 2019-2021 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato":

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, è interessata al progetto di acquisizione di quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e alcuni dei soci di Romagna Acque (tra i quali Ravenna Holding). Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno infrastrutturale.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind \_9

**Denominazione società partecipata:**

**SAPIR S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta al 1,50%

**Attività svolta:**

Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 dello stesso TUSP.

Sapir riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di Sapir a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici. Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

E' stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "...in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Ciò che più rileva per quanto riguarda SAPIR, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario. Pertanto, in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche in CdA), e in ipotesi anche in capo ad un'unica Amministrazione, l'affermazione di un controllo pubblico sarà preclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione postuli l'apporto di eventuali soci privati.

In presenza, come nel caso di specie, di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo in particolare ai soli "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". In tal caso occorrerà verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da tali strumenti parasociali, e ricostruire la eventuale sussistenza, o verificarne l'insussistenza come nel caso di SAPIR, di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti.

Sapir è infatti partecipata da diversi soggetti pubblici, ma nessuno di questi possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società, ovvero è titolare di una situazione prevista dall'art. 2359 c.c. (influenza dominante). I numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una quota di capitale superiore al 50%, non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto. L'ipotesi di un controllo incardinato sugli azionisti pubblici sarebbe peraltro concretamente impossibile da praticare in base alle maggioranze qualificate necessarie per taluni atti fondamentali, in assenza di convergenza di almeno alcuni degli azionisti privati.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

E' stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

La società Sapir Engineering ha intrapreso una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici pensando ad una ipotesi di sinergia con le società del Gruppo Ravenna Holding (Romagna Acque in particolare) e del sistema porto di Ravenna.

## Condizioni ex art. 20 co. 2

Numero medio dipendenti (e)	78
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*1 Comune di Ravenna, 1 nominato da PROVINCIA congiuntamente con RH*

*Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance*

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	3.570.682
2018	3.828.730
2017	4.455.378
2016	4.787.546
2015	4.629.311

Costo del personale (f)	4.404.062
Compensi amministratori	289.121
Compensi componenti organo di controllo	60.827

*Importi in euro*

FATTURATO	
2019	29.469.441
2018	29.072.145
2017	28.892.445
FATTURATO MEDIO	29.144.677

### Azioni da intraprendere:

#### **MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all' applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

#### Sostenibilità economico-finanziaria:

La percentuale di partecipazione di Ravenna Holding nella società Sapir al 31/12/2019 è pari al 29,16% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la partecipazione in Sapir è passata dal 28,93% al 29,16% a seguito dell'acquisto di ulteriori n. 55.553, per un valore complessivo di € 244.433, nel rispetto degli

indirizzi formulati dai soci della Holding. Tali titoli sono stati offerti dalla società ai soci, a seguito di acquisto azioni proprie in relazione alla dismissione da parte di azionisti pubblici "minori".

Sapir nell'ultimo triennio ha presentato una situazione di perfetto equilibrio finanziario e patrimoniale. La società ha una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 presenta un valore della produzione di 60.181 mila euro (contro 61.901 mila euro del 2018) e un utile d'esercizio complessivo di 4.464 mila euro di cui di spettanza del Gruppo 3.862 mila euro (contro 3.965 mila euro del 2018).

Il Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo è pari a 121.327 mila euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19, le cui conseguenze ad oggi non risultano pienamente prevedibili e quantificabili.

### **Mantenimento della partecipazione:**

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa rafforzare gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 1 luglio 2018 è stata completata la nuova organizzazione, così come delineata nel piano. Dopo gli opportuni inserimenti di risorse (responsabile B.U. patrimoniale, responsabile della B.U. terminalistica, direttore AFC e controller) necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista contabile.

Nonostante Sapir non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata individuata l'opportunità di una modifica statutaria. Tale variazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

L'Assemblea dei Sapir in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario

come acquisto e vendita di assett immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

Sapir riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

- Si ritiene che la società Sapir rispetti pienamente il vicolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

- La società Sapir non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind 10

**Denominazione società partecipata:**

**Start Romagna S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta al 1,26%

**Attività svolta:**

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2018 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel

bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

#### Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASSTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, tutt'ora pendente.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13712/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società. Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle di-

verse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

In data 17/05/2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

## Condizioni ex art. 20 co. 2

Numero medio dipendenti (e)	947
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	<i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	<i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	93.317
2018	588.569
2017	1.832.972
2016	868.586
2015	495.463

Costo del personale (f)	40.908.927
Compensi amministratori	89.587
Compensi componenti organo di controllo	68.400

Importi in euro

FATTURATO	
2019	85.022.590
2018	82.962.351
2017	81.258.645
FATTURATO MEDIO	83.081.195

### Azioni da intraprendere:

#### MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

#### Sostenibilità economico-finanziaria:

L'andamento della gestione nell'ultimo triennio è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Per il prossimo triennio risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19, le cui conseguenze ad oggi non risultano pienamente prevedibili e quantificabili.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Conclusione:

- Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

- La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind 11

**Denominazione società partecipata:**

**TPER S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta allo 0,021%

**Attività svolta:**

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che " ..... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

## Condizioni ex art. 20 co 2

Numero medio dipendenti (e)	2.583
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	5.213.314
2018	8.280.182
2017	8.226.966
2016	6.275.063
2015	7.368.465

Bilancio Separato

Costo del personale (f)	117.917.352
Compensi amministratori	128.000
Compensi componenti organo di controllo	137.000

Importi in euro

FATTURATO	
2019	270.868.944
2018	261.021.542
2017	254.652.728
FATTURATO MEDIO	262.181.071

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

=====

**Progressivo società partecipata:** Ind 13

**Denominazione società partecipata:**

**Plurima S.p.A.**

**Tipo partecipazione:** Indiretta allo 0,49%

**Attività svolta:**

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):**

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

#### COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%  
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

#### *Art. 2 Statuto*

"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e

contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

### Misure adottate e deduzioni ai rilievi della Corte dei Conti:

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato che non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente Plurima spa, per il tramite Romagna Acque - società delle Fonti Spa.

Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione della Società, quale partecipazione pubblica di diritto singolare, già con il precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 si è preso atto delle osservazioni della Corte e si è provveduto ad includerla nella ricognizione.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

### Condizioni art. 20, co. 2

		<i>Importi in euro</i>		
<b>Numero medio dipendenti (e)</b>	0	<i>La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori</i>	<b>Costo del personale (f)</b>	0
<b>Numero amministratori</b>	3		<b>Compensi amministratori</b>	9.375
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0		<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	14.458
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3			
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0			

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>	
<b>2018</b>	46.813
<b>2017</b>	39.013
<b>2016</b>	6.300

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<i>Voci A1+A5 bilancio</i>
<b>2018</b>	1.452.213	
<b>2017</b>	1.477.671	
<b>2016</b>	1.381.581	
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>1.437.155</b>	

### Azioni da intraprendere:

**MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si procederà, inoltre, su indirizzo dei soci, a proporre l'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti

Sostenibilità economico-finanziaria:

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

# **Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione**

## **DIR 4\_ Centro Servizi Merci srl in liquidazione**

### **Interventi Programmati: Conclusione della fase liquidatoria ed estinzione della società**

Stato di attuazione:

Nel secondo quadrimestre del 2019 è stata perfezionata la risoluzione transattiva tra la Società e la controparte assicurativa relativamente ad una vertenza fideiussoria. Il buon esito della transazione ha aperto la strada alla fase di conclusione della liquidazione della società. Nel 2019 sono state avviati i contatti con Liquidatore e Notaio a tal fine.

Nella prima metà del 2020 il Comune, assieme a Liquidatore e Notaio, ha individuato i passaggi necessari alla chiusura della società, tra i quali i più salienti sono:

- il trasferimento da Centro Servizi Merci a Comune del bene immobile dell'area "scalo merci";
- il trasferimento da Centro Servizi Merci a Comune del bene immobile bacino di laminazione del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro";
- approvazione del bilancio finale di liquidazione della società del piano di riparto.

Con atto n.55 del 30/07/2020 il Consiglio Comunale di Faenza ha ratificato i passaggi appena indicati e gli ulteriori complementari, approvando contestualmente l'ipotesi di bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.

Successivamente sono stati avviati i contatti con l'Agenzia delle Entrate locale al fine di ottenere un parere di congruità sul prezzo di cessione dei beni immobili sopra indicati, parere preventivo rispetto al trasferimento dei medesimi. Il dialogo tra Comune e Agenzia delle Entrate è, nel momento in cui scrive, ancora in corso. Ottenuto il parere sarà possibile procedere alla stipula dei trasferimenti e, a ruota, a convocare l'assemblea straordinaria di Centro Servizi Merci per lo scioglimento della società e la ripartizione dell'attivo.

Tempi stimati di attuazione:

Entro la prima metà del 2021

=====

## **Dir 6 \_Ervet spa**

### **Interventi Programmati: Cessione/alienazione quote**

Stato di attuazione:

Come previsto dal Piano di Razionalizzazione Straordinaria C.C. 54 del 28/9/2017 e confermato con il Piano di Razionalizzazione Periodica del 2018 e del 2019, si è dato avvio al processo di dismissione della partecipazione attraverso l'esercizio del diritto di recesso (art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 175/2016) per la liquidazione in denaro in base agli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. La società, che nel frattempo si è trasformata in ART-ER società consortile, in data 12/12/2019 ha liquidato la quota azionaria in denaro.

=====

## **Dir 7 \_Faventia Sales Spa**

### **Interventi Programmati: Razionalizzazione tramite riassetto societario**

Stato di attuazione:

Come previsto nel precedente piano di revisione il Comune di Faenza, unico socio pubblico di Faventia Sales, ha proposto all'assemblea dei soci, riunitasi in data 26/06/2020, la messa in liquidazione della società, date le note criticità della partecipazione comunale legate al numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti e al fatturato inferiore al minimo di legge. La proposta del Comune è stata seguita da un intenso dibattito assembleare durante il quale i restanti soci privati si sono espressi negativamente rispetto alla opportunità di mettere in liquidazione la società. Si è aperto comunque un dibattito sui possibili scenari futuri per la società e l'assemblea ha approvato la proposta del Presidente di avviare nel 2021 un percorso di approfondimento fra gli stessi soci circa nuovi obiettivi strategici di medio-lungo periodo per la società, verificando in particolare le condizioni, le nuove sfide e gli investimenti possibili nel perimetro del proprio statuto ed oggetto sociale.

Modalità di attuazione prevista:

Il riassetto strategico della società sopra delineato dovrà in ogni caso tutelare l'interesse pubblico del socio Comune di Faenza, assicurando il presidio di alcuni beni patrimoniali rilevanti e strategici per l'amministrazione. Il riassetto dovrà tendere poi a riportare in linea il parametro del fatturato.

Nell'immediato il Comune di Faenza intende agire per correggere l'altro parametro, chiedendo alla società di nominare un Amministratore Unico al posto del Consiglio di Amministrazione. Tale misura potrà essere accompagnata dalla costituzione di un organo consultivo, senza maggiori oneri per la società, con ruolo di supporto nei confronti dell'Amministratore Unico.

Tempi stimati

Per il riassetto strategico della società i tempi stimati per una deliberazione assembleare in merito sono collocabili nel 2022.

Per la nomina dell'Amministratore Unico i tempi stimati sono entro luglio 2021.

=====

#### **Dir 14\_ S.TE.P.RA soc. cons r.l**

#### **Interventi Programmati: Conclusione della liquidazione ed estinzione**

Stato di attuazione:

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

Modalità di attuazione prevista:

Nomina da parte del giudice fallimentare del curatore per la dismissione del patrimonio immobiliare finalizzata alla soddisfazione dei creditori sociali. I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

=====

## **Dir 15\_ Terre Naldi srl** **Interventi Programmati: Liquidazione**

Stato di attuazione:

A fronte del parametro critico del fatturato, sotto la soglia prevista dal TUSP, e di alcuni parametri di bilancio negativi, nel corso del 2019 l'Amministratore Unico della società ed il Comune si sono attivati per la definizione di un documento di piano di risanamento (ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016) e di riassetto strategico della società.

Il documento, approvato nel dicembre 2019, presenta il seguente indice:

1. La criticità relativa all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP
2. La criticità relativa all'art. 14 del TUSP
3. Interventi di breve periodo
  - 3.1. Previsione di budget finanziario e di situazione economica
  - 3.2. Dettaglio contratti di affitto attualmente in corso
  - 3.3. Destinazione somme da Regione Emilia Romagna
  - 3.4. Dati di bilancio
  - 3.5. Indici di bilancio
4. Interventi di medio periodo

Tra gli interventi di breve periodo l'azione più rilevante era la sospensione delle attività di cantina vinificazione in conto terzi. Tale sospensione è effettivamente avvenuta nel corso del 2020.

Un'altra azione fondamentale di breve periodo era il perfezionamento degli accordi con Regione Emilia Romagna per lo sblocco dei lavori per la realizzazione di una cassa di espansione fluviale insistente su terreni gestiti da Terre Naldi. A fronte di tale realizzazione era previsto un ristoro nei confronti della società per mancati redditi agrari. Anche questa azione, di notevole complessità e prodromica a qualsiasi riassetto strategico di Terre Naldi, è stata portata a termine, a luglio del 2020.

Gli interventi di medio periodo previsti nel documento confermano poi quanto indicato nei precedenti piani di revisione delle partecipazioni comunali. Si prevede infatti la dismissione della partecipazione del Comune di Faenza in Terre Naldi, con messa in liquidazione della stessa, previa cessione dei diversi rami d'azienda attraverso le migliori forme contrattuali da adottare a garanzia dell'interesse pubblico perseguito con i rami medesimi. Le attività di Terre Naldi, tuttora strategiche per il Comune di Faenza, potranno pertanto continuare attraverso un diverso assetto organizzativo per ciascuno dei tre rami di azienda, potendo mettere a sistema questa razionalizzazione con quella di altre società partecipate dal Comune, per una migliore gestione complessiva degli asset patrimoniali detenuti.

Modalità di attuazione prevista:

Messa in liquidazione della società

Tempi stimati:

Entro il 2022



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2020 / 517  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA\*

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2019 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COMPETENTE  
VENTURELLI ANDREA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2020 / 517

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2019 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/12/2020

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta n. 2020 / 517  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2019 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:


x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

x che l'atto potrà comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente in relazione all'attuazione delle linee di razionalizzazione indicate;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 08/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
RANDI CRISTINA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 22/12/2020**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2019 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/01/2021.

Li, 05/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SUCCI MILVA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)